

# MINISTERO DELLA DIFESA

DIREZIONE GENERALE PER IL PERSONALE MILITARE

Indirizzo Postale: Viale dell'Esercito, 186 00143 ROMA

Posta elettronica: [persomil@persomil.difesa.it](mailto:persomil@persomil.difesa.it)

Posta elettronica certificata: [persomil@postacert.difesa.it](mailto:persomil@postacert.difesa.it)

Allegati: //

Annessi: //

**OGGETTO:** Permessi orari per vittime del dovere e familiari ai sensi dell'art. 27 del decreto-legge 24 febbraio 2026, n. 23, convertito con modificazioni dalla legge 24 aprile 2026, n. 54.

A: STATO MAGGIORE DELL'ESERCITO  
STATO MAGGIORE DELLA MARINA  
STATO MAGGIORE DELL'AERONAUTICA  
COMANDO GENERALE DELL'ARMA DEI CARABINIERI  
SEGRETARIATO GENERALE DELLA DIFESA

e, per conoscenza:

STATO MAGGIORE DELLA DIFESA

^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^

Seguito f.n. M\_D AB05933 REG2023 0332943 in data 6 giugno 2023.

^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^

1. L'art. 27 del decreto-legge in oggetto, recante *“Misure in materia di collocamento mirato e permessi di lavoro delle vittime del dovere, del terrorismo e della criminalità organizzata”*, ha previsto, rispettivamente ai commi 6, 7 e 8:
  - a. *“Alle vittime del dovere ed ai loro familiari, anche superstiti, di cui all'articolo 1, commi 563 e 564, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, possono essere riconosciuti permessi orari a recupero per un numero massimo di diciotto ore annue non continuative e comunque in modo tale che non sia necessario procedere alla sostituzione del personale, al fine di partecipare a iniziative pubbliche, anche presso scuole e istituzioni, finalizzate alla diffusione della cultura della legalità e della memoria delle vittime del dovere, del terrorismo e della criminalità organizzata, in deroga al limite massimo di ore previsto dal contratto collettivo nazionale di lavoro del comparto di appartenenza”*;
  - b. *“Il permesso di cui al comma 6 viene concesso a semplice richiesta del dipendente avente titolo, salva la produzione di idonea documentazione attestante i motivi dell'assenza come previsti dal medesimo comma 6”*;
  - c. *“Le ore di assenza per la partecipazione alle iniziative pubbliche di cui al comma 6 sono retribuite e soggette a recupero secondo la disciplina contrattuale vigente”*.
2. Tenuto conto che l'istituto in esame è rivolto anche al personale militare<sup>1</sup>, si ritiene che, per le modalità operative di fruizione, ogni Stato Maggiore di Forza Armata / Comando Generale

---

<sup>1</sup> art. 3 della legge 13 agosto 1980, n. 466 e art. 1, commi 563 e 564 della legge 23 dicembre 2005, n. 266.

dell'Arma dei Carabinieri debba emanare proprie disposizioni nell'ambito applicativo di rispettiva competenza.

Tuttavia in un'ottica deflattiva e di valenza interforze dei permessi in esame, si ritiene utile fornire alcune indicazioni chiarificatrici al fine di evitare possibili dubbi interpretativi. Le 18 ore annue:

- a. sono “retribuite e soggette a recupero”;
  - b. non sono continuative;
  - c. non devono comportare la relativa sostituzione del personale;
  - d. sono riconosciute al fine di partecipare a iniziative pubbliche (attività finalizzate alla diffusione della cultura della legalità e della memoria delle vittime del dovere);
  - e. sono riconosciute in deroga al limite massimo previsto dalla normativa di settore (per il comparto Difesa, permessi brevi di cui all'art. 10 del D.P.R. n. 40/2018 e all'art. 24 del D.P.R. n. 39/2018);
  - f. non concorrono al raggiungimento delle 54 ore annue di permessi brevi, alla cui normativa sono assoggettate e ai sensi della quale, pertanto:
    - (1) sono concesse per assentarsi durante l'orario di servizio per periodi non superiori alla metà dell'orario di lavoro giornaliero;
    - (2) devono essere recuperate entro il mese successivo;
    - (3) possono essere convertite in licenza straordinaria, qualora l'esigenza comporti un'assenza di durata superiore alla metà dell'orario di lavoro programmato;
  - g. sono comprensive anche del tempo necessario per raggiungere la sede dell'iniziativa.
3. Appare, inoltre, utile soggiungere che il beneficio in esame sarà oggetto di opportuno aggiornamento della *Guida Tecnica* a seguito.
4. Codesti Stati Maggiori/Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri e il Segretariato Generale della Difesa sono inviati a curare la capillare diramazione della presente circolare, consultabile sul sito [www.difesa.it](http://www.difesa.it), a tutti i Comandi / Enti dipendenti.

d'ordine  
IL VICE DIRETTORE GENERALE  
(CA (CP) Fabrizio RATTO VAQUER)